



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO N. 19 / 2024

OGGETTO: D.LGS. 81/2008 E S.M.I - NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 - PERIODO AGOSTO 2024 - LUGLIO 2026

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 626/94, attuando direttive comunitarie, ha introdotto misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività privati e pubblici;
- tale D.Lgs. ha subito negli anni alcune modifiche ed integrazioni sino alla sua totale abrogazione con l'adozione del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81;

RILEVATO che le Amministrazioni Pubbliche hanno il compito di individuare i soggetti destinatari delle norme e cioè i soggetti passivamente legittimati ai vari adempimenti previsti;

CONSTATATO che tra le figure previste dal Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i., assume rilievo la figura del Medico competente;

RILEVATO:

- che il MEDICO COMPETENTE deve essere in possesso dei Titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- che il Medico Competente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha i seguenti obblighi:
- *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;*
- *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale*

cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

- *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*
- *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*
- *comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della*
- *sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*
- *visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua*
- *annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*
- *partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*
- *comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

CHE la società Medicina del Lavoro Beccaria SRL con sede a Varese in via G. Macchi n. 32 P.IVA 03844950125, risultata aggiudicataria del servizio in esecuzione della determina reg. gen. n. 242 del 31/07/2024, ha i requisiti idonei per l'esecuzione del servizio in essere, e individua quale medico competente il Dott. RAGNO GIORGIO;

CHE il Dott. RAGNO GIORGIO risulta in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

RICHIAMATA la determina reg. gen. n. 248 del 02/08/2024, con la quale veniva modificata la decorrenza del su indicato affidamento;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del succitato medico per il periodo 01/08/2024 – 31/07/2026;

RILEVATO che l'art.18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2006 e s.m.i., prevede che sia il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite a nominare, nei casi previsti dall'art. 41 comma 1, il medico competente;

EVIDENZIATO che nella fattispecie sia attribuibile al Sindaco, quale datore di lavoro, il potere discrezionale e la competenza a nominare il medico competente;

D E C R E T A

- 1) DI NOMINARE, per il biennio 01/08/2024 – 31/07/2026, quale medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Dott. RAGNO GIORGIO indicato per l'incarico dall'affidatario del servizio la società Medicina del Lavoro Beccaria SRL con sede a Varese in via G. Macchi n. 32 P.IVA 03844950125.
- 2) DI FAR RILEVARE che i compiti del citato medico consistono nella sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Induno Olona, conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del succitato Decreto e secondo quanto previsto dalla conferma d'ordine del tariffario approvato con determina reg. gen. n. 242 del 31/07/2024 sottoscritto da Medicina del Lavoro Beccaria SRL con sede a Varese in via G. Macchi n. 32 P.IVA 03844950125 per accettazione con procedura SINTEL id. 187089606.
- 3) DI DARE ATTO CHE al servizio suddetto è attribuito il codice CIG B2A3BAF708 e che le prestazioni del medico saranno retribuite secondo quanto previsto dal capitolato sopra descritto e in base all'aggiudicazione del servizio effettuata con determina reg. gen. n. 242 del 31/07/2024.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Lì, 02/08/2024

IL SINDACO
CASTELLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)